

N. R.G. 56261/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56261/2015 [REDACTED]

[REDACTED] n. il [REDACTED] in MALI, con il patrocinio dell'avv.to PITORRI JACOPO MARIA;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;**

RESISTENTE-CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 03.09.2015, [REDACTED] cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento emesso il 04.06.2015 e notificato il giorno 05.08.2015, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 18.01.2017.

ooo

La richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, deve essere respinta.

Al riguardo occorre premettere che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Il ricorrente ha riferito davanti alla Commissione Territoriale, nella seduta del 04.06.2015, di essere cittadino maliano, di lingua bambarà, di essere nato a Kita, nella regione di Kayes, da famiglia dedita prevalentemente alla pastorizia e di essersi trasferito fin da piccolo, assieme alla propria famiglia, nella località di Kalilù, nella regione di Gao, nel nord del Paese vicino al confine algerino, in quanto zona adatta all'allevamento. Ha dichiarato di aver deciso di lasciare il proprio Paese nel 2014

dopo che la città era stata occupata dai ribelli (MNLA, Ansardine e Mujao) e di temere il rientro nel paese di origine avendo perso ogni contatto con i propri familiari.

In tale contesto, le stesse dichiarazioni rese dal richiedente non consentono di ritenere che la propria situazione rientri tra quelle previste dalla Convenzione di Ginevra. Non può, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata, né dedotta, la correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Nel caso in cui non siano allegate e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese d'origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d. lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine...correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...". Il racconto del richiedente è coerente, privo di contraddizioni e trova riscontro nella situazione del Mali, anche in relazione all'episodio narrato, quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali.

Orbene, nel paese africano in questione permane una situazione di grave instabilità e insicurezza in cui versa attualmente l'intero territorio, devastato da una cruenta guerra civile scoppiata già da tempo, dapprima nella parte nord del paese, caduto nelle mani di gruppi armati capeggiati dai Tuareg in rivolta contro l'esercito, costringendo centinaia di migliaia di persone ad emigrare in condizione di sfollati per sfuggire ai ripetuti massacri della popolazione civile ed alla devastazione di interi villaggi in altre zone e poi dilagata, a seguito di un golpe militare, con il quale il 22.03.2012 è stato destituito il Presidente in carica Tourè, anche nella parte meridionale.

Sebbene la situazione fosse rientrata nel 2014, anche grazie alla missione militare internazionale sotto l'egida dell'ONU, in uno stato di normalizzazione in ordine ai conflitti di natura locale nella parte meridionale del paese, il conflitto si è di nuovo riaperto in forma generalizzata nell'intero Stato negli ultimi mesi: in ragione della conclamata ed attiva presenza di gruppi terroristi, di matrice islamica, tornati molto attivi e delle conseguenti minacce all'incolumità di cittadini occidentali (il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE, il 5 febbraio 2016 presso la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu, il 20 novembre

2015 ed il 7 agosto 2015 rispettivamente nella capitale e nella città di Savarè, dove comandi di terroristi hanno attaccato strutture alberghiere causando diverse vittime anche fra cittadini stranieri ed ancora il 7 marzo 2015 in cui un attentato in un bar di Bamako ha provocato decine di morti e feriti), si delinea un quadro nella delicata fase di stabilizzazione post-conflitto estremamente critico ed in continua evoluzione, sia sotto il profilo della sicurezza ed incolumità personali che della violazione dei diritti umani, senza che possa allo stato farsi distinzione tra la parte settentrionale e quella meridionale, essendo l'intero paese teatro di una recrudescente violenza generalizzata ed indiscriminata (cfr. il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, nonché il report 2015 del sito Refworld, secondo il quale permangono nell'intero paese serie violazioni dei diritti umani dovute alle ancora precarie condizioni di sicurezza, tali da consentire il proliferare di traffici internazionali di droga, crimini economici transnazionali e, comunque, manifestazioni di banditismo e violenza legate ai traffici locali).

La situazione di estrema tensione e violazione dei diritti umani trova conferma nel report presente sul sito [www.ecoi.net](http://www.ecoi.net) relativo al 2016 (reclutamento di minori, violazioni contro presunti sostenitori e membri di gruppi armati islamici, tra cui l'uccisione sommaria di almeno cinque detenuti, la tortura di oltre una dozzina di sospettati, uccisioni di civili a causa di mine ed ordigni esplosivi nascosti sulle strade principali, decine di attacchi di bande locali contro le agenzie umanitarie).

Pertanto, in virtù di quanto suesposto, sussistono fondati e probanti elementi che inducono a ritenere che il rientro nel paese di origine esporrebbe parte ricorrente a situazioni di grave rischio, per cui deve riconoscersi al medesimo, nell'accoglimento della domanda in via subordinata, lo *status* di persona ammessa alla protezione sussidiaria.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente per la mancata costituzione del resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c., così dispone:

- riconosce a [REDACTED] lo *status* di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 24/01/2017

IL GIUDICE  
[REDACTED]